

DECRETO N. 5 DEL 03/04/2024

OGGETTO: DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI RUMORE IN OCCASIONE DEL CANTIERE EDILE PRESSO LO SKI STADIUM

IL SINDACO

Premesso che:

- Le XXV Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026 si terranno in Italia dal 06 al 22 febbraio 2026;
- In occasione di tale evento, si renderanno necessari lavori edili urgenti per la realizzazione di opere finalizzate alla buona realizzazione dell'evento;
- Tali lavori edili potrebbero causare il superamento dei limiti massimi di rumore previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale "Protezione all'esposizione dal rumore delle immissioni sonore prodotte da attività temporanee e non temporanee" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.04.2016.

Considerato che:

- Il superamento dei limiti massimi di rumore è necessario per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
- Le XXV Olimpiadi Invernali sono un evento di grande importanza per l'Italia e per il Comune di Bormio;
- Verranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre al minimo l'impatto acustico dei lavori.

Premesso che la ditta COSTRUZIONI CERRI SRL con sede a Talamona in via Fortunato 486, è stata incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui sopra in programma a partire dal giorno 08.04.2024 presso lo ski Stadium nel comune di Bormio;

Preso atto che i lavori edili di cui sopra sono da ritenersi urgenti e non possono essere differiti e che le loro emissioni sonore saranno contenute al minimo possibile;

Premesso che, in data 28.03.2024 è stata presentata dalla ditta di cui sopra una comunicazione relativa agli orari di lavoro all'interno del cantiere ovvero da lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e nella stessa la ditta si impegna ad organizzare i lavori affinché nelle prime ore del mattino verranno svolte attività meno impattanti dal punto di vista dei rumori;

Considerato che la ditta COSTRUZIONI CERRI SRL ha adottato tutte le misure idonee a contenere al minimo l'impatto acustico del cantiere, come da relazione tecnica allegata al progetto esecutivo;

Valutata la straordinarietà della proposta, motivata dalla necessità di provvedere nei tempi previsti dal cronoprogramma di realizzare il progetto di rifacimento dello Ski Stadium al fine di provvedere alla fine lavori nei tempi stabiliti;

Atteso che i lavori in parola possiedono i caratteri della temporaneità e dell'occasionalità relativamente alla durata del cantiere;

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte, l'eccezionalità e il fine dei lavori, possano giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite di emissioni sonora, stante la valenza che rappresenta la realizzazione del rifacimento dello Ski Stadium, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio;

Ritenuto necessario, nel pubblico interesse, aderire alla richiesta e disciplinare le emissioni sonore delle attività temporanee esercitate nell'ambito di detti lavori;

Vista la L. 26.10.95, n. 447;

Vista la legge regionale n. 13 del 10.08.2001 e dopo aver attentamente soppesato i contrapposti interessi specificatamente indicati della disposizione richiamata;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2009;

Visto il regolamento comunale "Protezione all'esposizione dal rumore delle immissioni sonore prodotte da attività temporanee e non temporanee" allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.04.2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il testo vigente dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

DECRETA

- **A PARTIRE DAL GIORNO 08 APRILE 2024 E FINO ALLA FINE DEI LAVORI, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00, CONSIDERATO IL DISPOSTO DELL'ART. 8 DELLA L.R. 13/01 ED IN PARTICOLARE VALUTATO L'ORARIO DI INTERESSE, È CONSENTITO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI C/O IL CANTIERE SITO ALLA SKI STADIUM.**

La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

Gli organizzatori dovranno mettere in atto le più opportune misure tecnico-organizzative e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare l'impatto acustico prodotto, contenendolo in ogni caso entro i normali limiti di tollerabilità.

Le Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente disposizione.

Pagina 2 di 3

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet dell'Ente per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti dell'Ente

Il presente decreto viene rilasciato in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico di questo comune e nella sezione novità del sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 90 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
CAVAZZI SILVIA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)